

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO
ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)
PER IL PERIODO LUGLIO 2013 – GIUGNO 2014
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
DELLA METALMECCANICA / INSTALLAZIONE IMPIANTI /
AUTORIPARAZIONE DEL VENETO**

Il giorno 17 luglio 2013, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Marghera,

tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente regionale di categoria Giampietro Mozzo, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo ;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D' Aliberti;

e

- la **FIM – CISL del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale signor Maurizio Geron;

- la **UILM – UIL del Veneto**, rappresentata dal Coordinatore Regionale signor Carlo Blasin;

è stata stipulata la seguente intesa:

Tenuto conto:



- che il punto 8) del contratto regionale di lavoro del 15 gennaio 2010, istituisce l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto stabilito dall'art. 26 Legge 111 del 15.7.2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all' andamento produttivo dei settori della Metalmeccanica, Installazione Impianti e dell'Autoriparazione relativamente al periodo di riferimento maggio 2012 / aprile 2013 con periodo erogazione luglio 2013 / giugno 2014. --

- che lo stesso CCRL 15.01.2010 è prorogato, per quanto riguarda l'erogazione dell' E.E.T con le stesse modalità condizioni e quantità anche per gli anni 2014 e 2015, visto che entro il 31.01.2013 non si è pervenuti al suo rinnovo, così come previsto dal punto 8) dello stesso CCRL.-

- che per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento. -

- della nuova normativa relativa all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, nonché della circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013.

Le parti verificato (fonti Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo di riferimento (maggio 2012 – aprile 2013) è diminuito del – 1.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (maggio 2011 – aprile 2012);
- che il numero dei lavoratori nel periodo di riferimento (maggio 2012 – aprile 2013) registra un saldo negativo del - 1.7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (maggio 2011 – aprile 2012);
- che i due parametri succitati, pur essendo negativi, rientrano nei limiti fissati dal contratto regionale di lavoro del 15.01.2010 punto 8) per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo maggio2011-aprile2012;

concordano quanto segue:

1) – A far data dal 01 LUGLIO 2013 e fino alla data del 30 GIUGNO 2014, verrà erogato per le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) ai dipendenti (quadri, impiegati e operai ad eccezione dei lavoratori a domicilio) purché in forza nel settore artigiano della Metalmeccanica, Installazione Impianti e dell'Autoriparazione nell'anno di riferimento (maggio 2012 – aprile 2013), l'elemento economico territoriale seguente:

tabella A.

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.07.2013 al 30.06.2014	EET (quota oraria) dal 01.07.2013 al 30.06.2014
1°	101,02	0,58394
2°	91,21	0,52721
2°bis	81,97	0,47382
3°	76,20	0,44046
4°	67,54	0,39040
5°	62,92	0,36371
6°	57,73	0,33368
Apprendisti (ex lege 196/97)	38,00	0,21965

2) Sulla base degli accordi regionali di settore del 15 e 22 gennaio 2010, agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97, viene riconosciuto l'EET nella misura di € 38,00= lordi mensili (€ 0,21965/ora) purchè possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento (maggio 2012 – aprile 2013).

3) Quota aggiuntiva EET (ex art. 4 CCRL 15 gennaio 2010)

Ai lavoratori che abbiano aderito al particolare "**regime di orario**" di cui al punto **4)** del CCRL 15.01.2010 per periodi superiori a 4 mesi e fino a 12 mesi, dovrà essere erogata, in aggiunta agli importi di EET sopra evidenziati, la quota di "EET aggiuntiva" prevista dalla tabella **B** (ex art. 8 -CCRL 15.01.2010), che si intende prorogata per tutta la durata del periodo (luglio 2013/giugno2014), e che si riporta di seguito:

CB

GP

Y. Vent

MS.

Pipari

tabella B - quota EET mensile aggiuntiva:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.07.2013 al 30.06.2014	EET (quota oraria) dal 01.07.2013 al 30.06.2014
1°	20.19	0,11672
2°	18.23	0,10538
2°bis	16.38	0,09471
3°	15.23	0,08804
4°	13.50	0,07803
5°	12.58	0,07270
6°	11.54	0,06670
Apprendisti	8.80	0,05089

Tale quota, oltre ad essere corrisposta agli apprendisti assunti ex lege 196/97, sarà attribuita anche agli apprendisti assunti con l'apprendistato professionalizzante .-

4) L'elemento economico territoriale (EET) regionale [di cui alla tabella A) e tabella B)] non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione (con utilizzo DS o CIG in deroga) per lavoratore nel periodo di riferimento (maggio 2013 – aprile 2013)

e che nel contempo

- al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011.-;

5) L' EET (di cui alla tabella A e B) è escluso ai fini del computo del TFR.-

6) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 8) del Contratto regionale di lavoro del 15.01.2010.-

7) Il presente verbale sarà depositato, per puro scrupolo di completezza, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso la DTL competente per territorio (Venezia).

8) **Autodichiarazione di conformità ex art. 3, DPCM 22.1.2013:** Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013, che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo del CCRL del 15/01/2010 già depositato presso la DTL di Venezia in data 22/01/2010, ed è conforme alle disposizioni del DPCM soprarichiamato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.-

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI Veneto

FIM-CISL del Veneto

UILM UIL del Veneto